



COMUNE DI DECOLLATURA

(Provincia di Catanzaro)

C.A.P. 88041

tel. 0968- 61169 fax 0968-61247

C.F. 01207810795

ORDINANZA N.48 del 24/11/2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE. PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA DIDATTICHE IN PRESENZA DA MARTEDÍ 24 NOVEMBRE 2020 FINO A SABATO 28 NOVEMBRE 2020.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e in particolare, l'articolo 1, comma 1;

Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARSCoV-2 in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili; inoltre, nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri (DPCM) successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;

Il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il DPCM del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

L'Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia";

Il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

L'ordinanza del Ministro per la Salute del 4 novembre u.s. con cui la Regione Calabria rientra tra i territori ad alto rischio per le quali si applicano le misure di contenimento di cui all' art. 3 del predetto DPCM;

Preso atto della nota dell'ASP di Catanzaro, prot. n. 3098 del 10.11.2020, pervenuta al Protocollo del Comune in data 11/11/2020, con la quale:

- *Visto l'andamento della curva epidemiologica che evidenzia un incremento significativo dei nuovi casi di infezione SARS-Cov2 rispetto alla data di insorgenza della malattia;*
- *considerato che tale incremento comporta necessità di screening massivi di personale scolastico: docenti, alunni e personale ATA;*

- *preso atto del notevole ritardo nella lavorazione dei tamponi nasofaringei per la ricerca del SARS-Cov2 e pertanto nella trasmissione dei relativi referti;*
- *atteso che tale situazione determina un ritardo nella ricostruzione dei contatti dei casi positivi;*

si propone, a tutela della salute pubblica, la sospensione dell'attività didattica in presenza per un congruo periodo (due settimane) delle scuole per consentire il graduale smaltimento della criticità rappresentata.

Visto che l'Ordinanza n. 87 del 14.11.2020, del Presidente ff della Regione Calabria, di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio regionale, fino al 28.11.2020, è stata sospesa con provvedimento del TAR Calabria datato 23.11.2020, e l'efficacia di tale sospensione deve intendersi estesa a tutta la Regione e non già al solo "...limite d'interesse dei ricorrenti...", così come specificato da una nota dell'Ufficio Stampa della Giustizia amministrativa pubblicata in data odierna;

Ritenuto di dover prolungare la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole presenti sul territorio comunale che non siano già sospese per altri provvedimenti sovracomunali, in accoglimento di quanto proposto dalla nota dell'ASP di Catanzaro dell'11.11.2020, al fine di non aggravare la situazione epidemiologica in essere;

Visto altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...";

Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche in tutti i plessi scolastici della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della Città di Catanzaro ivi compresi gli istituti paritari;

Visto l'art. 18 comma 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

Per i motivi di cui in premessa,

ORDINA

l'immediata sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, per tutte le Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado presenti sul territorio comunale, dal **24/11/2020** fino al **28/11/2020**, compreso.

Inoltre

AUTORIZZA

in via eccezionale il Dirigente scolastico ed il personale docente e non docente, ad accedere negli edifici scolastici per organizzare eventuali attività didattiche a distanza

(DAD) e per eventuali diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze, nonché per lo svolgimento delle attività di ufficio, osservando le seguenti misure contenitive del contagio:

- Misurazione della temperatura corporea;
- Utilizzo delle protezioni delle vie aeree;
- Rispetto di tutte le altre misure di prevenzione previste dalle normative vigenti sulla prevenzione del contagio;

DISPONE

che il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di riferimento tenga informato questo Ufficio circa notizie di eventuali casi di positività, di Sua conoscenza, tra il personale docente e non docente delle scuole, non residente in questo Comune, e comunichi, altresì, eventuali notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della situazione epidemiologica;

DISPONE

L'invio di copia della presente Ordinanza, a mezzo pec:

- al Dirigente Scolastico;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Catanzaro;
- alla Stazione Carabinieri di Decollatura.
- alla Prefettura di Catanzaro.

La pubblicazione immediata all'Albo Pretorio dell'Ente.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
f. to Dott.ssa Angela Brigante